

COMUNE DI CAPACCIO (SA)

ORDINANZA n° 27 del 23 FEB. 2010

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi regolata dal D.M. 05/05/2006 (G.U. n. 166 del 19/07/2006), che ha previsto la creazione di una Banca Dati Nazionale degli Equidi (BDE) gestita dall'UNIRE con procedure operative stabilite in un apposito manuale Operativo approvato con D.M. 09/10/2007 (G.U. n.233 del 05/12/2007).

VISTA l' O.M. 18/12/2007 – “ Piano di sorveglianza per l'anemia infettiva degli equidi" (G.U. n. 14 del 17/01/2008).

RENDE NOTO

CHE ogni azienda (costituita anche da un solo capo) di equini, asini, muli e bardotti deve essere registrata a cura del titolare presso il servizio veterinario competente, il quale provvede ad assegnare il codice aziendale ed a registrare l'allevamento in BDN a seconda della tipologia di appartenenza.

CHE tutti gli equidi devono essere univocamente identificati da un microchip (transponder) e da un documento di identificazione (passaporto) rilasciato per gli animali iscritti ai Libri genealogici o Registri anagrafici dall'UNIRE o dalle ANA competenti. Per quelli non iscritti il passaporto è rilasciato dagli uffici periferici dell'anagrafe degli equidi.

CHE per la Provincia di Salerno l'ufficio preposto è ubicato ad Eboli in loc. Cioffi c/o Cesa di Eboli tel e fax 0828/347484 e riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,30.

CHE l'art. 2 punto 1 della O.M. 18/12/2007 stabilisce l'obbligatorietà dell'esecuzione dei controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva su tutti gli equidi di età superiore ai sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.

CHE L'art. 4 punto 2 della O.M. 18/12/2007 prevede che il costo del campionamento comprese le prove diagnostiche sono a carico dei detentori/proprietari /responsabili.

DISPONE

la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti e pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni dieci e sul sito internet dell'Ente;

AVVERTE

Gli interessati che nel corso dell'espletamento del piano per la diagnosi di anemia infettiva, il riscontro di equidi non ancora identificati e registrati nella BDE comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 comma 1 - D. Lvo 22/05/1999 - n. 196 (da euro 1.549 ad euro 9.296).

INVIA

Copia della presente al Responsabile della suddetta U.O. Veterinaria, affinché provveda, per quanto di competenza.

Dalla Casa Municipale, li 23 FEB. 2010

IL SINDACO

